Bonifazi Giuseppe
Guglielmi Mario

reato di cui agli artt. 40 cpv. c.p. e 589 co.. 1 e 2 c.p.. perché:
1) il Bonifazi, in qualità di Amministratore Delegato della Ditta "Asoplast SPA" e quindi di datore di lavoro di Gagliardoni Andrea;
2) il Guglielmi, in qualità di amministratore della "Mag System SRL", con sede in Schio, all'epoca della costruzione (nell'anno 2002) della macchina sotto descritta;
entrambi per colpa generica e specifica, contribuivano a cagionare, ovvero non impedivano, pur avendone l'obbligo giuridico (art. 2087 c.c.), l'infortunio mortale che subiva il dipendente Gagliardoni Andrea, mentre era addetto alla macchina tampografica, modello TA 1000S C/8 matr. 0201170, trovandosi in una fase della lavorazione nella necessità di rimboccare la "tazza" contenente la vernice di colore oro, posta tra la tavola mobile porta tamponi ed il corpo macchina, ivi si introduceva con il corpo ed eseguiva detta operazione stando accovacciato sulla slitta di scorrimento della navetta porta pezzo, allorché il carrello su cui erano montati i tamponi si avviava ed andava a colpire la testa del lavoratore, procurandogli lo sfondamento del cranio e l'immediato decesso;
evento addebitabile ai seguenti profili di colpa del datore di lavoro (Bonifazi):
1.1) non mettendo a disposizione del lavoratore un'attrezzatura idonea ai fini della sicurezza (art. 35 co. 1 D. L.vo 626/94), non essendo la macchina tampografica sopra specificata dotata di idonei ripari e dispositivi di sicurezza tali da impedire gli organi in movimento potessero venire in contatto con i lavoratori;
1.2) non attuando misure tecniche ed organizzative tali da ridurre i rischi per i lavoratori (art. 35 co. 2 D. L.vo 626/94), omettendo, in particolare, di predisporre una specifica procedura per la regolazione e manutenzione della macchina tampografica sulla quale si è verificato l'infortunio;
1.3) omettendo di assicurarsi che la macchina tampografica più volte richiamata, la quale ben poteva richiedere l'intervento di un lavoratore per le operazioni di caricamento, registrazione e manutenzione, fosse provvista di dispositivi tali da assicurare in maniera assoluta la posizione di fermo, da utilizzare sempre allorquando il lavoratore vi si fosse introdotto con il corpo (art. 82 D.P.R. 547/55);
1.4) comunque non impedendo (o comunque colposamente consentendo) che il "riparo mobile" posto originariamente a protezione del lato anteriore frontale, fosse stabilmente bloccato in posizione sollevata e con il microinterruttore di sicurezza neutralizzato, per essere la chiave di attivazione svincolata dalla struttura della paratia, né fornendo le necessarie informazioni per la sicurezza ai lavoratori, pure omettendo di pretenderne l'osservanza;
nonché agli ulteriori e concorrenti profili addebitabili al costruttore della macchina (Guglielmi):
2.1) per aver costruito ed apposto il marchio CE ad una macchina non conforme ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dall'allegato I del D.P.R. 459/96 (punti 1.1.; 1.1.2; 1.2; 1.2.1; 1.2.2; 1.2.3; 1.2.5; 1.3.7; 1.3.8; 1.4.1; 1.4.2.1; 1.4.2.2; 1.7.4), delle norme UNI (UNI EN 292-1 92; UNI EN 292-2 92; UNI EN 294 93) e comunque inadeguata ai fini della sicurezza per i seguenti profili: